



## **Delibera della Giunta Regionale n. 670 del 31/10/2017**

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

Oggetto dell'Atto:

RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 22 DEL 28 LUGLIO 2017, RECANTE "DISPOSIZIONI SUI TEMPI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE RICADENTI IN AREE DI CRISI ED IN ZONE ALTAMENTE CRITICHE (ZAC) E PER LE CAVE ABBANDONATE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1985, N. 54", PUBBLICATA SUL BURC N. 61 DEL 28 LUGLIO 2017 - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE - PRAT.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

## **PREMESSO**

- che con ricorso notificato alla Regione Campania, in data 29/09/2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha adito la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge Regionale della Campania n. 22 del 28 luglio 2017, recante "*Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n.54*", pubblicata sul BURC n. 61 del 28 luglio 2017, contestando in particolare:

- che l' art.2, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 22/17, prevedendo la prorogabilità della scadenza delle autorizzazioni violerebbe l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett.e) e lett. l) della Costituzione, nella parte in cui dispone che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché nella parte in cui assegna allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile;

## **CONSIDERATO**

- che nella fattispecie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità di costituirsi nel giudizio come innanzi promosso;

**VISTO** l'art 51 dello Statuto Regionale;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge Regionale della Campania n. 22 del 28 luglio 2017, recante "*Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n.54*", pubblicata sul BURC n. 61 del 28 luglio 2017;
- di dare ampio mandato, nella controversia *de qua*, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia e Lidia Buondonno dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, sito in Roma, alla Via Poli n. 29

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura Regionale e al BURC per la pubblicazione.